

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Aprile 1861.
dal Ministro della Guerra

OGGETTO
Ammissione di Sottotenenti nel Genio
e nell' Artiglieria

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Brignone

» 2° Grixoni

» 3° Mandj-Albanese

» 4° Giuliani

» 5° Serardi Liberio

» 6° Crezzi

» 7° Miceli

» 8° Grandi

» 9° Orapallo

Relatore Giuliani

Adottata nella tornata del 13. Febbr. 1862.

Ciuliani

SESSIONE 1861

N° 130

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato alla Camera dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 20 dicembre 1861

Conversione in legge dei regii decreti per l'ammissione dei sottotenenti nei corpi del genio militare e nell'artiglieria.

SIGNORI,

Il Senato del regno ha testè adottato sulla nostra proposizione, ed ora abbiamo l'onore di presentare alle deliberazioni di questa Camera, un progetto tendente a convertire in legge i due reali decreti del 28 luglio e 18 agosto 1861, coi quali, derogandosi temporariamente all'articolo 8° della legge 15 novembre 1855, vengono ammessi sottotenenti nelle armi d'artiglieria e del genio giovani studenti che abbiano superato gli esami di calcolo infinitesimale e di meccanica razionale in qualche Università d'Italia.

Il Governo del Re fu indotto a tale eccezionale misura dal non potersi trarre dagli istituti militari del regno il numero di ufficiali necessario a coprire i posti vacanti nelle armi d'artiglieria e del genio, numero piuttosto considerevole in quest'anno, stante lo straordinario sviluppo che dovette darsi alle armi stesse in proporzione dell'accresciuto esercito e perchè in esse già contandosi nei gradi subalterni più del terzo dei posti occupati da ufficiali provenienti da sott'ufficiali, limite determinato dalla sovracitata legge 15 novembre 1855, ed essendo inoltre sentito il bisogno di alimentare le

*Laureati
Vanno bucciarci
Genio un po' meno
Paria un po' meno ancora.*

*Il Decreto è progetto della Melagone
ne sulla quale si parla di con-
corsi.
L'esame fu solamente ad abito
infinitesimale*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la considerevole deficienza d'ufficiali nell'arma d'artiglieria;

Considerata la necessità di provvedervi prontamente;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio della guerra, e sentito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le vacanze avvenute o che siano per verificarsi nel corso del presente anno fra i sottotenenti d'artiglieria, le quali non sieno riservate ai sott'ufficiali dell'arma stessa, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1° Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'articolo 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito;

2° Avere in una delle università d'Italia superati gli esami sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale;

3° Non avere compiuto al 1° ottobre prossimo l'età di anni 26.

Potranno tuttavia essere ammessi, purchè al 1° ottobre prossimo non oltrepassino il 30° anno di età, quei giovani che soddisfacciano alla condizione del n° 2, e facciano attualmente parte dell'esercito regolare o del corpo dei volontari italiani;

4° Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sovratitata del 20 marzo 1854 per l'arruolamento volontario.

Art. 2. Il numero dei richiedenti, verificandosi superiore a quello dei posti vacanti, avranno diritto alla precedenza per l'ammissione:

1° Quelli che trovansi al servizio militare tanto nell'esercito regolare, quanto nel corpo dei volontari italiani;

2° Quelli che comprovino d'aver appartenuto all'esercito regolare, od a quello dei volontari ed aver combattuto per l'italiana indipendenza.

Art. 3. I sottotenenti nominati nell'arma d'artiglieria per effetto del presente decreto, prima di prestar servizio, dovranno frequentare un corso complementare di studi secondo

437

(150)

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la considerevole deficienza d'ufficiali nell'arma del genio;

Considerata la necessità di provvedervi senza ritardo;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio della guerra, e sentito il parere del Consiglio dei ministri:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni sancite col nostro decreto 28 luglio p. p. sul modo di addivenire alla nomina d'ufficiali d'artiglieria sono estese all'arma del genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 18 agosto 1861.

(Approvato in seduta del 9 dicembre 1861.)

Il Vice-presidente del Senato
SCLOPIS.

le norme da stabilirsi dal nostro ministro della guerra, e la loro anzianità verrà regolata secondo l'esito degli esami che dovranno subire al termine del corso di studi avanti accennato, qualunque sia la data di loro nomina. (180)

Art. 4. Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima apertura per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1861.

(Approvato in seduta del 9 dicembre 1861.)

Il Vice-presidente del Senato
SCLOPIS.

Ap. 110.

Relazione della commissione
composta di Deputati

sul progetto di legge appro-
vato dal Senato del Regno
nella seduta del 9. xbre
1861. e presentato alla Ca-
mera nel 20. xbre predetta
dal ministro della guerra,
per la relativamente alla
Conversione in legge dei regii de-
creti per l'ammissione dei
sottotenenti nei corpi del
genio militare, e nelle arti
gloriose.

Signori

Per l'accrescimento del nostro esercito
componono un corrispondente
aumento nelle armi dell'ar-
tiglieria e del genio, ed il
ministro della guerra deve
provvedere agli ufficiali
per queste mansioni. Essendo
completate il numero dei sottotenenti
ufficiali completate ^{prima} il nu-
mero dei posti riservati ai
sottufficiali, e fissato al
terzo della legge 13. gbre
1853, ed il numero dei giova-
ni allievi provenienti dagli

istituti militari per le
armi dell'artiglieria
e del genio, essendo
si riscontrato impe-
dire al numero dei posti da
conferirsi, divenne indisponi-
bile ricorrere a qualche ^{con-}
~~temporaneo~~ temperamento.

In altra congenera circostanza, cioè

nel 21. Giugno 1860 fu fatto
appello ai giovani laureati
in matematiche nelle Uni-
versità del Regno; e questo

per ammetterli col
grado di sottotenenti nelle
armi predette, ~~quasi~~
incoraggiato dai risultati
ottenuti

~~esperimenti~~ ~~produrre~~ ~~altre~~ ~~re-~~
~~sultanze~~, ^{e furono} ~~del~~ ^{ad un analogo} ~~ministero~~ ^{espresso} ~~si~~ ~~risorse~~ ~~temperamento~~

temperamento - coi due reali decreti del 24

luglio e 18. agosto 1861,

derogando temporaneamente

all'art. 50 della legge 13.

giugno 1858, ^{quindi} ~~ed~~ ^{ad} ~~abilitando~~ ^{date}

~~con~~ ~~certe~~ ~~condizioni~~, a conse-

guire il grado di sottotenenti

nelle armi predette, i

giovani che avessero superato

gli esami sul calcolo infiniti-

tesimale, e sulla meccanica ra-

zionale in una delle Uni-

versità d'Italia, a conseguire

il vostro affetto furono concordati

nel dare ai rispettivi

A con quelli

A il grado di sottotenenti
nelle armi predette

O vostri affetti furono concordati
nel dare ai rispettivi

comunicarsi il mandato di
approvare la conversione
in legge dei due precitati
decreti, ma essendo nella
seduta dei 14. dicembre 1861
risorse ^{delle} ~~certe~~ doglianze di
morte da alcuni tra i convenuti, per
modo che quelli decreti
non vennero applicati, e
d'altra parte essendo con-
sparo a saluto che questa
ammissione dei giovani pro-
venienti dalle Università, po-
tesse ~~ad ogni modo~~ essere evitata
in avvenire - dando ~~si~~ maggiore ~~attenzione~~
allo sviluppo ai nostri isti-
tuti militari, e rimuovendo
gli ostacoli che nel passaggio
dall'uno all'altro di essi
si sono verificati, in com-
missione vostra stimo op-
portuno evitare il minis-
tro della guerra, a recarsi
nel suo seno per darle in
torno a ciò gli opportuni
schiarimenti.

Il prelodato ministro con molta
gentilezza ausole l'invio
fatto, e le spiegazioni da
esso fornite sia relativi
all'attuazione dei precitati
decreti, sia

relativamente agli istituti
militari persuasero comple-
tamente la commissione,
che per mezzo mio si pro-
pone di adottare il proget-
to di legge in discusso-
ne, quale venne presen-
tato dal ministero, e ap-
provato dal Senato nella
seduta del 9. xbre 1861.

Quibianz relatore

Progetto di legge

Articolo unico
Avranno forza di legge
i regii decreti

Identico al di contro

Regio Decreto
24 luglio 1861

Regio Decreto
18 agosto 1861

180 A

Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera
la Relazione sul pro-
getto di legge relativo
alla

Conversione in legge del
R. Decreto per l'ammi-
nazione dei sottotenenti nei
corpi del Genio militare
e dell'artiglieria

SSSSIONE 1861

N° 150-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BRIGNONE, GRIGNONI, MANDOJ-ALBANESE, GIULIANI, BERARDI TIBERIO,
TREZZI, MICELI, GRANDI, RAPALLO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera
dal ministro della guerra

nella tornata del 20 dicembre 1861

**Conversione in legge dei regi decreti per l'ammissione
dei sottotenenti nei corpi del genio militare e dell'artiglieria.**

Tornata dell'8 febbraio 1862

SIGNORI,

L'accrescimento del nostro esercito imponeva un corrispondente aumento nelle armi dell'artiglieria e del genio, ed il ministro della guerra doveva provvedere agli ufficiali per quelle mancanti. Completato prima il numero dei posti riservati ai sott'ufficiali, fissato al terzo dalla legge 13 novembre 1853, ed il numero dei giovani allievi provenienti dagli istituti militari per le armi dell'artiglieria e del genio, essendosi riscontrato inferiore al numero dei posti da conferirsi, diveniva indispensabile ricorrere a qualche conveniente temperamento.

In altra congenera circostanza, cioè nel 21 giugno 1860, fu fatto appello ai giovani laureati in matematiche nelle Università del regno, per ammetterli col grado di sottotenenti nelle armi preindicate; incoraggiato dai risultati ottenuti, il ministro della guerra ricorse ad un espediente analogo coi due reali decreti del 28 luglio e 18 agosto 1861, derogando temporariamente all'articolo 5 della legge 13 no-

(150-A)

2

vembre 1861, con quelli abilitando, sotto certe date condizioni, i giovani che avessero superati gli esami sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale in una delle Università d'Italia, a conseguire il grado di sottotenente nelle armi predette.

I vostri uffizi furono concordi nel dare ai rispettivi commissari il mandato di approvare la conversione in legge dei due precitati decreti, ma essendosi nella seduta del 14 dicembre 1861 riferite delle doglianze mosse da alcuni tra i concorrenti, pel modo col quale quei decreti vennero applicati, e d'altra parte essendo comparso a taluno che questa ammissione dei giovani provenienti dalle Università potesse essere evitata in avvenire dando maggiore sviluppo ai nostri istituti militari e rimuovendo gli ostacoli che nel passaggio dall'uno all'altro di essi si sono verificati, la Commissione vostra stimò opportuno invitare il ministro della guerra a recarsi nel suo seno per darle intorno a ciò gli opportuni schiarimenti.

Il prelodato ministro con molta gentilezza accolse l'invito fattogli, e le spiegazioni da esso fornite sia relativamente all'attuazione dei più volte citati decreti, sia relativamente agli istituti militari, persuasero completamente la Commissione, che per mezzo mio vi propone di adottare il progetto di legge in discorso tale quale venne presentato dal Ministero e approvato dal Senato nella seduta del 9 dicembre 1861.

GIULIANI, relatore.

663

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

Articolo unico.

~~Articolo unico.~~

Avranno forza di legge i regii decreti 28 luglio e 18 agosto 1861 annessi alla presente, relativi all'ammissione di studenti in matematica nelle armi d'artiglieria e del genio col grado di sottotenente.

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 19. febbraio 1862.

Pellati

(150-A)

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la considerevole deficienza d'ufficiali nell'arma d'artiglieria;

Considerata la necessità di provvedervi prontamente;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio della guerra, e sentito il parere del Consiglio dei ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le vacanze avvenute o che siano per verificarsi nel corso del presente anno fra i sottotenenti d'artiglieria, le quali non sieno riservate ai sott'ufficiali dell'arma stessa, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1° Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'articolo 151 della legge 20 marzo 1834 sul reclutamento dell'esercito;

2° Avere in una delle Università d'Italia superati gli esami sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale;

3° Non avere compiuto al 1° ottobre prossimo l'età di anni 26.

Potranno tuttavia essere ammessi, purchè al 1° ottobre prossimo non oltrepassino il 50° anno di età, quei giovani che soddisfacciano alla condizione del n° 2, e facciano attualmente parte dell'esercito regolare o del corpo dei volontari italiani;

4° Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sovratitata del 20 marzo 1834 per l'arrolamento volontario.

Art. 2. Il numero dei richiedenti, verificandosi superiore a quello dei posti vacanti, avranno diritto alla precedenza per l'ammissione:

1° Quelli che trovansi al servizio militare tanto nell'esercito regolare, quanto nel corpo dei volontari italiani;

2° Quelli che comprovino d'aver appartenuto all'esercito regolare, od a quello dei volontari, ed aver combattuto per l'italiana indipendenza.

Art. 3. I sottotenenti nominati nell'arma d'artiglieria per effetto del presente decreto, prima di prestar servizio, dovranno frequentare un corso complementare di studi secondo

446

le norme da stabilirsi dal nostro ministro della guerra, e la loro anzianità verrà regolata secondo l'esito degli esami che dovranno subire al termine del corso di studi avanti accennato, qualunque sia la data di loro nomina. (150-A)

Art. 4. Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima apertura per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 luglio 1861.

(Approvato in seduta del 9 dicembre 1861.)

Il vice-presidente del Senato
SCLOPIS.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la considerevole deficienza d'ufficiali nell'arma del genio;

Considerata la necessità di provvedervi senza ritardo;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, incaricato del portafoglio della guerra, e sentito il parere del Consiglio dei ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Le disposizioni sancite col nostro decreto 28 luglio p. p. sul modo di addivenire alla nomina d'ufficiali d'artiglieria sono estese all'arma del genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 18 agosto 1861.

(Approvato in seduta del 9 dicembre 1861.)

Il vice-presidente del Senato
SCLOPIS.

646

Ministero della Guerra

RELAZIONE

Firenze, addì 14 Dicembre 1861.

Signori

Divisione Tecnica d'Artiglieria

Sezione Personale

N.º 10987

Oggetto

Il Senato del Regno ha testè adottato sulla nostra proposizione ed ora abbiamo l'onore di presentarvi alle deliberazioni di questa Camera un progetto tendente a convertire in Legge i due Reali Decreti delle 28 Luglio e 18 Agosto 1861, coi quali derogandosi temporaneamente all'Articolo 5.º della Legge 13. Gennajo 1853 vengono ammesse i sottotenenti nelle Armi d'Artiglieria e del Genio giovani ardenti e che abbiano superato gli esami di calcolo infinitesimale e di Meccanica razionale in qualche Università d'Italia.

Il Governo del Re fu indotto a tale eccezionale misura dal non potersi trarre dagli Istituti Militari del Regno il numero di Uffiziali necessario a coprire i posti vacanti nelle Armi d'Artiglieria e del Genio, numero piuttosto considerevole in quest'anno stante lo straordinario militare che dovette darsi alle Armi stesse in proporzione dell'accresciuto spirito, e perchè in esse già contandosi

nei gradi subalterni più del terzo dei posti, -
occupati da Ufficiali provenienti dai Sotto-
Ufficiali, limite determinato dalla sopraccitata
Legge 13. Novembre 1853, ed essendo inoltre sentito
il bisogno di alimentare le Armi in discorso con
giovani Ufficiali, per darli nelle ardue dottrine
che all'Intelligenza ed al Genio si riferiscono,
più non haue opportuno il ricumpiere ogni
vacanza colla promozione di soli Sott'Ufficiali.

Prevedendo inoltre il mandare ad effetto
la suaccennata disposizione, onde per il primo
grado proficua avessero gli Ufficiali per tal modo
annegarsi potessero, dal principio ad un corso
complementare di Studi ed iniziarsi alle pratiche
che alle due Armi sopraccennate, relative, -
abbiamo creduto debito vostro il provvederle
mentre trovavasi prorogata la Sessione
Parlamentare, col sottoporre alla f. m. Reale
i due Decreti di cui sopra è parola.

Il vostro operato essendo inteso a provvedere
al completo ordinamento dell'Esercito,
speriamo sarà per riportarne la vostra
approvazione.

Il Ministro

Gen. 20 1861

N° 180

Progetto di legge - approvato dal Senato
del Regno presentato dal Ministro della guerra
& della Marina

Conversione in legge dei decreti per
l'ammisione di sottotenenti nei Corpi
del Genio militare e nell'Artiglieria -

Tramata al 20. Gennaio 1861.

648
Sessione Parlamentare 1861

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 9 dicembre 1861

OGGETTO

Convalidazione dei R. Decreti 28 luglio e 18 agosto scorsi
concernenti l'ammissione di sottotenenti nei corpi del Genio militare e
nell'Artiglieria.

Articolo unico.

Avranno forza di legge i Regii decreti 28 luglio e
18 agosto 1861 ammessi alla presente, relativi all'ammissione
di studenti in matematica nelle armi d'Artiglieria
del Genio col grado di Sottotenente.

Addì 11. dicembre 1861.

Il Vice Presidente del Senato

S. v. j.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la considerevole deficienza d'Uffiziali nell'arma d'artiglieria;

Considerata la necessità di provvedervi prontamente:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato del portafoglio della guerra e sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le vacanze avvenute o che siano per verificarsi nel corso del presente anno fra i Sottotenenti d'artiglieria, le quali non siano riservate ai Sott'uffiziali dell'arma stessa, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli Istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1. Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito;

2. Avere in una delle Università d'Italia superati gli esami sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale;

3. Non avere compiuto al 1.º ottobre prossimo l'età di anni 26.

Possono tuttavia essere ammessi, purchè al 1.º ottobre prossimo non oltrepassino il 30 anno d'età, quei giovani che soddisfacciano alla condizione del N.º 2, e facciano attualmente parte dell'Esercito regolare o del Corpo dei Volontari italiani;

4. Soddisfare alle condizioni prescritte dalla Legge sovranità del 20 marzo 1854 per l'arruolamento volontario.